

Abstract. *Il Tribunale di Terni, in via preliminare rigetta l'eccezione di nullità del contratto di intermediazione per mancanza della forma scritta prescritta ad substantiam dall'art. 23 T.U.F. avendo controparte prodotto copia del contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari sottoscritto dalla cliente, il quale accede ad un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione stipulato in pari data.*

Dalle risultanze probatorie risulta che la Banca ha assolto al proprio obbligo di informazione, rispettando quindi gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dalla normativa di settore, avendo raccomandato al cliente soltanto operazioni compatibili con le caratteristiche personali e la situazione finanziaria di quest'ultimo.

È stata altresì respinta la domanda attorea relativa all'annullamento del contratto ex art. 1427 ss c.c. poiché l'onere della prova ex art. 2697 c.c. incombe sulla parte attrice e quest'ultima nel caso de quo, dopo aver allegato di essere in corso, a causa di un comportamento negligente della Banca, nell'errore sull'oggetto del contratto, ha ommesso di provare i presupposti legittimanti il richiesto annullamento contrattuale.

*** * ***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERNI

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

dott. G.L. Presidente

dott. M.M. Giudice rel. est.

dott. N.M. Giudice on.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. (...)/2009 del R.G.A.C., decisa all'odierna udienza di discussione (art. 16 del d.lg. 17.1.2003, n. 5, e successive modificazioni) del 12.1.2015 *ex art.* 281

tra

C.O. (cod. fisc. ...) e P.M.P. (cod. fisc. ...), elettivamente domiciliati in Terni, presso lo studio dell'Avv. A.S., che li rappresenta unitamente alle Avv. G.I. del Foro di Perugia e A.P. del Foro di Roma per procura apposta a margine dell'atto di citazione;

-attori-

e

B.P.D.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. M.B., elettivamente domiciliata in Terni, presso lo studio dell'Avv. I.B., che la rappresenta e difende per procura apposta in calce alla copia notificata della comparsa di costituzione e risposta;

-convenuta-

CONCLUSIONI

Parte attrice ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni come da istanza di fissazione di udienza *ex art.* 8 del d.lg. n. 5/2003 depositata in data 20.1.2010.

Parte convenuta ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni come da nota *ex art.* 10 del d.lg. n. 5/2003 depositata in data 4.2.2010.

OSSERVATO

[1] che, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di nullità del ed. contratto quadro intervenuto tra le parti per mancanza della forma scritta prescritta *ad substantiam* dall'art. 23 T.U.F., comunque sollevata da parte attrice nella narrativa dell'atto introduttivo [v. in particolare p. 5 dell'atto di citazione];
che l'eccezione è infondata;

che, nel costituirsi nel presente giudizio, la B.P.D.S. S.p.A. ha prodotto, infatti, copia del “Contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari” sottoscritto da R.O. con la B.P.D.S. S.p.A. in data 11.11.1999 [v. doc. n. 1) del fascicolo di parte convenuta], il quale accede ad un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione stipulato in pari data [v. doc. n. 4) del fascicolo di parte convenuta];

[2] che gli attori hanno dedotto, in via principale, la nullità del contratto di intermediazione stipulato tra la propria dante causa, R.O., e la Banca convenuta per la violazione delle regole di condotta incombenti su quest’ultima, e segnatamente per avere dato esecuzione in data 28.11.2001 a un ordine di acquisto di titoli obbligazionari “F. 7%” con scadenza 3.12.2004 del valore nominale di € 25.000,00 impartito dalla stessa in violazione delle regole di correttezza, diligenza e trasparenza, gravanti sull’intermediario;

che, più nello specifico, parte attrice censura la condotta della Banca convenuta: per non avere adempiuto agli obblighi di informazione nei confronti della cliente; per avere posto in essere un’operazione non adeguata al profilo di rischio di quest’ultima, poiché scopo della zia degli attori sarebbe stato quello di investire “i pochi risparmi di una vita in titoli sicuri senza mai volersi assumere alcun rischio”, come avrebbe rappresentato al funzionario dell’intermediario bancario convenuto; per avere effettuato l’acquisto di detti titoli al di fuori del mercato regolamentato ed in contropartita diretta, in mancanza di specifica autorizzazione da parte del cliente, nonché in conflitto di interessi;

che, inoltre, parte attrice ha dedotto l’inadempimento della B.P.D.S. S.p.A. alle obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti del cliente con la sottoscrizione del contratto di intermediazione, chiedendo in via subordinata la risoluzione del contratto di intermediazione ed il risarcimento del danno;

[3] che deve essere disattesa la domanda volta a far dichiarare la nullità del contratto di intermediazione in esecuzione del quale è stata effettuata in data 28.11.2001 la negoziazione avente ad oggetto l’acquisto delle obbligazioni “F. 7%” con scadenza 3.12.2004 per violazione da parte della Banca convenuta, quale intermediario autorizzato, delle norme in materia di correttezza, diligenza e trasparenza prescritte dalla disciplina di rango primario e secondario vigente;

che le norme dettate dal T.U.F. e dal Reg. Consob n. 11522/1998 (applicabile alla negoziazione per cui è causa *ratione temporis*) — a cui il primo delega la disciplina di dettaglio — hanno carattere imperativo, trattandosi di norme dettate non soltanto nell’interesse del

singolo investitore di volta in volta coinvolto, ma anche nell'interesse dell'integrità dei mercati, come prevede espressamente l'art. 21 lett. a), T.U.F. (e come, peraltro, era possibile evincere in via di interpretazione sistematica già nel vigore del sistema precedente);

che, tuttavia, tale rilievo non è sufficiente a ritenere che la violazione di una o più delle predette norme determini la nullità del contratto, come hanno ritenuto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 19.12.2007, n. 26724), cui è possibile rinviare per le ragioni di tale statuizione, a cui con la presente decisione il Collegio intende aderire; [4] che neanche può trovare accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento della Banca convenuta alle obbligazioni assunte nei confronti dell'attore con la sottoscrizione del contratto di intermediazione in data 11.11.1999;

che l'art. 21, lett. b) T.U.F. prevede come gli intermediari abbiano il dovere di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati"; regola che comporta l'obbligo dell'operatore di informarsi sul tipo di cliente e sulle sue disponibilità finanziarie;

che l'art. 28, co. 1, lett. a), reg. Consob n. 11522/1998 (applicabile *ratione temporis* alla controversia in esame, come si è detto sopra) specifica che, "prima (...) dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento ed accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto [...] ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore";

che, come è stato rilevato in dottrina, si tratta di una disposizione che recepisce la *know your customer rule* di derivazione anglosassone, e svolge una funzione strumentale al perseguimento del centrale principio della *suitability rule*;

che, inoltre, la Consob, con comunicazione n. 30396 del 21.4.2000 (anteriore, quindi, alla negoziazione per cui è causa), dopo aver precisato che tale obbligo può essere assolto senza l'osservanza di specifiche modalità, ha raccomandato agli intermediari "di non sollecitare in alcun modo il rifiuto dell'investitore di fornire le informazioni richieste"; ed è innegabile come con essa l'Autorità di vigilanza abbia contribuito a specificare il dovere di diligenza

che grava sull'intermediario con riferimento al momento dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per ricostruire il profilo dell'investitore;

che la giurisprudenza di merito - condivisa da questo Tribunale anche in precedenti pronunce - ha affermato, inoltre, come l'eventuale rifiuto del cliente di fornire tali informazioni, anche se frutto della sua autodeterminazione, non valga ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di informazione e dalla verifica del profilo di adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione; in tal caso l'intermediario dovrà attestare le modalità del proprio operare su livelli di tutela elevati, dovendo desumere da tale rifiuto una "propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività", e ciò in quanto dall'interpretazione della disciplina regolamentare in argomento "non possono discendere conseguenze sfavorevoli al cliente" (così Trib. Monza, 16.12.2004; Trib. Mantova, 1.12.2004; Trib. Milano, 20.3.2006); sempre che, tuttavia, ulteriori elementi in suo possesso, desumibili principalmente dal portafoglio titoli del cliente, non consentano all'intermediario di affermare l'adeguatezza di una negoziazione di un prodotto finanziario che pure presenti profilo di rischiosità;

che, nel caso all'esame di questo Tribunale, R.O. ha fornito le informazioni richieste dalla Banca in data 11.11.1998 circa la propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e agli obiettivi di investimento nonché alla propensione al rischio, non fornendo esclusivamente le informazioni in ordine alla sua situazione finanziaria, come documentato da parte convenuta [v. doc. n. 29 del fascicolo di parte convenuta];

che, in particolare, la dante causa degli odierni attori ha dichiarato di avere esperienza nell'investimento in titoli obbligazionari e di avere, quale obiettivo degli investimenti in strumenti finanziari, una "prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio dell'oscillazione dei corsi", e dunque un'elevata propensione al rischio;

che uno degli obblighi di comportamento centrali gravante sugli intermediari professionali è quello di cui all'art. 29 del reg. n. 11522/1998, ossia di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni "non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione", tenendo conto, ai fini della formulazione del giudizio di adeguatezza, delle informazioni ricevute dal cliente-investitore *ex art. 28, co. 1, lett. a)*, del regolamento

suddetto e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati (c.d. *suitability rule*);

che, in termini positivi tale obbligo di comportamento dell'operatore professionale può essere tradotto nell'obbligo di raccomandare o porre in essere per conto del cliente soltanto operazioni compatibili con le caratteristiche personali e la situazione finanziaria di quest'ultimo;

che, con la citata comunicazione n. 30396 la stessa Consob ha precisato che, in ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni, il giudizio di adeguatezza deve essere compiuto da parte dell'intermediario "in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso, ad es. età, professione, presumibile propensione al rischio del cliente alla luce anche della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato";

che, nel caso in esame, non solo R.O. ha fornito le informazioni richiesti nei termini sopra riportata, ma il profilo di investitore dichiarato in data 11.11.1999 risultava assolutamente conforme a quanto risultante dalla composizione del portafoglio titoli dello stesso al momento del conferimento dell'ordine di acquisto in data 28.11.2011 per cui è causa [v. doc. n. 7) del fascicolo di parte convenuta];

che, in particolare, alla data del 29.6.2011 la dante causa degli odierni attori aveva in portafoglio titoli obbligazionari della "R. A. 9,25%" con scadenza 3/2004 per un valore nominale di € 51.645,00 e titoli "A. E. 7%" per un valore nominale di € 25.000,00, oltre ad altri titoli obbligazionari bancari [v. doc. n. 7) del fascicolo di parte convenuta]; in altri termini, titoli obbligazionari con un alta percentuale di rendimento, a cui corrisponde un'elevata percentuale di rischio, peraltro per corrispettivi particolarmente rilevanti, soprattutto se rapportati al potere di acquisto della moneta all'epoca;

che, in buona sostanza, la B.P.D.S. S.p.A. ha valutato, sulla scorta degli elementi in suo possesso in ragione del rapporto di correntezza con la cliente, la conformità del profilo di investitore dichiarata da R.O. in data 11.11.1999 alla condotta della stessa come investitrice e, dunque, l'adeguatezza dell'operazione di acquisto dei titoli "F. 7%" al profilo stesso;

che, peraltro, anche quanto alla situazione finanziaria della cliente, pure in presenza di un rifiuto di quest'ultima di fornire alla Banca informazioni al riguardo, gli elementi necessari per una valutazione da parte dell'odierna convenuta di tale criterio di valutazione erano desumibili dal portafoglio titoli della stessa e dalla consistenza degli investimenti effettuati,

anche in occasione dell'effettuazione dell'ordine eseguito in data 28.11.2001 senza intaccare il portafoglio titoli intestato alla stessa [v. doc. n. 7) del fascicolo di parte convenuta];

che, conseguentemente, non è ravvisabile un inadempimento all'obbligo imposto all'intermediario dall'art. 29 reg. Consob n. 11522/1998; [5] che parte attrice ha dedotto, inoltre, come la negoziazione effettuata a seguito di conferimento dell'ordine di acquisto in data 28.11.2001 sia stata posta in essere dalla B.P.D.S. S.p.A. in conflitto di interessi, in quanto quest'ultima avrebbe acquistato i titoli "F. 7%" oggetto dell'ordine suddetto "in contropartita diretta" e senza fornire al cliente le informazioni prescritte dalla normativa in vigore;

che l'art. 21, co. 1, lett. c) T.U.F. prevede come gli operatori abilitati debbano "organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento";

che per conflitto di interessi si deve intendere una situazione, anche di mero conflitto potenziale, tra l'interesse dell'intermediario e quello del cliente;

che, come rilevato in dottrina, la derivazione anglosassone dell'espressione consente di mutuare i canoni ermeneutici adottati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ove si parla di *conflict of interests* anche con riferimento a situazione di mera concorrenza di interessi: di conseguenza, le regole sancite in materia dovranno trovare applicazione anche in situazioni nelle quali non vi sia assoluta incompatibilità tra i due interessi, qual è quella ipotizzata da parte attrice;

che l'espresso obbligo di organizzarsi in modo da evitare il conflitto di interessi posto a carico dell'intermediario *ex* art. 21, co. 1, lett. c) T.U.F. ha indotto la dottrina a ritenere mutuata nel nostro sistema l'esperienza nordamericana delle c.dd. muraglie cinesi (Chinese Walls), la quale fa riferimento a quegli "accorgimenti organizzativi volti ad evitare al contempo che le strutture che operano per conto della clientela: 1) dispongano di informazioni riservate di cui altri comparti dell'impresa siano a conoscenza e che siano tali da porre l'intermediario in conflitto di interessi con il cliente o da far sorgere un conflitto tra il dovere d'informazione cui l'intermediario è tenuto nei confronti di un cliente e il dovere di riservatezza cui il medesimo sia tenuto nei confronti di un altro; 2) siano soggette anche di fatto all'influenza delle strutture che svolgono servizi che possono generare conflitti d'interessi estrinseci";

che l'obbligo di assicurare la trasparenza in ipotesi di conflitto impone all'intermediario di fornire tempestiva ed adeguata comunicazione al cliente dell'interesse dell'intermediario nell'operazione;

che, in particolare, l'art. 27 del reg. Consob n. 11522/1998 dispone come gli operatori abilitati "non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto il cliente sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione ed il cliente non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione della stessa";

che la Banca convenuta ha allegato - e la circostanza, oltre a non essere contestata da parte attrice, è documentata dalla distinta di esecuzione dell'ordine [v. doc. n. 3) del fascicolo di parte convenuta] - come l'acquisto sia avvenuto non in contropartita diretta, ma avvalendosi di un altro intermediario (la C.S. S.p.A.), come indica la locuzione "operazione eseguita in negoziazione per conto terzi";

che, peraltro, parte attrice non ha assolto all'onere della prova, gravante sulla stessa, di provare come la negoziazione sia avvenuta in contropartita diretta, diversamente da quanto risultante dalla documentazione prodotta dalla Banca;

che, conseguentemente, non è possibile ritenere come la Banca convenuta abbia contravvenuto all'obbligo di trasparenza sulla stessa gravante in base alla normativa di rango primario e secondario vigente all'epoca dell'esecuzione dell'ordine di acquisto in data 28.11.2001;

[6] che, per le stesse ragioni sopra esposte, non è possibile ritenere effettuata fuori da un mercato regolamentato la negoziazione dei titoli obbligazionari "F. 7%", come ha dedotto parte attrice;

che, infatti, la Banca convenuta ha documentato di essersi avvalsa di un terzo per l'acquisto di tali titoli sul mercato, e dunque in ogni caso non è ipotizzabile una condotta illecita in capo alla convenuta; né è stato anche solo allegato come la stessa fosse a conoscenza o partecipasse di un'eventuale illecita negoziazione da parte del terzo intermediario a cui si è rivolta;

che, ad ogni buon conto, la convenuta ha allegato come l'acquisto in questione sia avvenuto non nella fase del collocamento del titolo, bensì successivamente al collocamento agli

investitori istituzionali (e, quindi, per ciò solo non nella fase del cd. grey market) e sul mercato secondario (v. pp. 12 e 13 della comparsa di costituzione);

[7] che gli attori deducono la sussistenza di una responsabilità - a prescindere dalla dedotta nullità - della Banca convenuta per avere venduto a “risparmiatori privati” dei titoli destinati ad investitori professionali e ponendo in essere, in buona sostanza, una sollecitazione indiretta del pubblico risparmio [v. pp. 11 e 12 dell’atto di citazione]; nell’ambito di questa, poi, non sarebbero state (ovviamente) rispettate le norme di comportamento dettate dal reg. Consob n. 11971/99 in relazione al collocamento di titoli; e, segnatamente, sarebbe ravvisabile (anche) una responsabilità precontrattuale *ex art. 1337 c.c.* per mancata consegna del prospetto [v. p. 20 dell’atto di citazione];

che si deve sottolineare come gli attori deducano una responsabilità della Banca convenuta a prescindere dalla nullità dei contratti di acquisto dei titoli per cui è causa non soltanto in relazione all’inadempimento dell’intermediario alle norme in materia di sollecitazione del pubblico risparmio [in tale senso, v. p. 11 dell’atto di citazione]; e ciò sebbene non si possa non rilevare l’assoluta genericità del riferimento anche a tale titolo di responsabilità nella parte dell’atto introduttivo in cui viene effettuata l’esposizione della *causa petendi*;

che, al riguardo, è opportuno rilevare preliminarmente come la sentenza sopracitata delle Sezioni Unite della Suprema Corte abbia espressamente preso posizione nel senso della compatibilità della responsabilità precontrattuale con la validità del contratto concluso, quale appunto - come si è detto sopra - quello di intermediazione tra le parti (così conformandosi all’orientamento espresso da Cass. 29.9.2005, n. 19024, che aveva superato l’orientamento tradizionale di segno contrario, e soprattutto discostandosi dagli arresti successivi con cui la giurisprudenza di legittimità era tornata sui suoi passi: cfr. Cass., 5.2.2007, n. 2479; Cass., 25.7.2006, n. 16937);

che, richiamata la distinzione tra obblighi che precedono ed accompagnano la conclusione del contratto e quelli che hanno riguardo alla successiva fase esecutiva, il giudice di legittimità ha rilevato che la violazione dei primi dà luogo ad una responsabilità di natura precontrattuale, dalla quale discende l’obbligo per l’intermediario di risarcire gli eventuali danni, dal momento che la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo (non soltanto, peraltro) nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stato concluso un contratto invalido o inefficace (*ex art. 1338 c.c.*), ma, invero, anche se il contratto

perfezionatosi sia valido e comunque produca effetti pregiudizievoli per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; in tal caso, tuttavia, con commisurazione del risarcimento del danno al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento in mala fede (cfr. Cass. S.U. n. 26734/2007 cit.);

che, ciò brevemente ed opportunamente premesso, non è ravvisabile la responsabilità in questione per le medesime ragioni evidenziate in ordine alla non configurabilità di un inadempimento dell'intermediario alle regole di condotte imposte dalla normativa in vigore, come sopra evidenziato, anche quanto alla non applicazione alla negoziazione per cui è causa della disciplina dettata per la sollecitazione del pubblico risparmio;

[8] che, inoltre, per quanto attiene ad un assunto obbligo della Banca di fornire informazioni a R.O. in ordine all'emittente, anche successivamente all'acquisto, parte convenuta - e non parte attrice, peraltro - ha documentato come la suddetta cliente abbia stipulato soltanto in data 26.11.2004 [v. doc. n. 6) del fascicolo di parte convenuta], e dunque solo pochissimi giorni prima della scadenza del prestito obbligazionario di cui alla negoziazione per cui è causa (3.12.2004), con la convenuta un contratto di gestione patrimoniale, il quale soltanto giustificerebbe il sorgere in capo all'intermediario gestore di un obbligo di assunzione di informazioni in ordine agli emittenti e di prontamente consigliare al cliente un eventuale disinvestimento;

che, diversamente, nel caso in esame è provato come tra le parti fosse stato stipulato in data 11.11.1999 un contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione;

che, pertanto, anche in relazione a tale diverso profilo dedotto da parte attrice non è ravvisabile un inadempimento della convenuta; né è certo ravvisabile nell'imminenza della scadenza, in cui ormai gli effetti del mancato rimborso non erano in alcun modo ovviabili;

[9] che anche la domanda subordinata volta a dichiarare l'annullamento del contratto di intermediazione e del contratto di negoziazione delle obbligazioni per cui è causa non merita accoglimento;

che, in particolare, parte attrice ha dedotto come "la condotta realizzata dall'intermediario, così come descritta e documentata, aveva quale unico scopo di far aderire l'investitore all'acquisto sottacendo volutamente ogni informatone che sarebbe risultata, invece, essenziale ai fini di un corretto procedimento di formazione della sua volontà";

che gli artt. 1427 ss. c.c. prevedono la facoltà del contraente, il cui consenso è stato frutto di errore ovvero è stato carpito con dolo, di domandare l'annullamento del contratto;

che, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., che presiede alla ripartizione dell'onere della prova in giudizio, è l'attore che domanda l'annullamento del contratto a dover dimostrare l'errore essenziale *ex art. 1429 c.c.* e riconoscibile *ex art. 1431 c.c.*, soprattutto se - come nel caso in esame - v'è contestazione della controparte (cfr. Cass., 22.3.1993, n. 3378);

che, dunque, era onere di parte attrice provare i raggiri posti in essere dall'intermediario bancario convenuto;

che nel caso in esame, però, parte attrice, dopo aver allegato di essere in corso, a causa un comportamento negligente (e, quindi, piuttosto colposo) della Banca, nell'errore sull'oggetto del contratto, ha ommesso di provare i presupposti legittimanti il richiesto annullamento contrattuale;

che, in particolare, parte attrice non specifica - a ben considerare - quale sarebbe stata la condotta dell'intermediario, diversa da quella assuntamente inadempiente esaminata sopra, che avrebbe indotto R.O. alla negoziazione per cui è causa ed in mancanza della quale non avrebbe conferito l'ordine di acquisto in data 28.11.2001;

che, sebbene parte attrice sembri ravvisare un'ipotesi di dolo omissivo per avere la Banca nascosto alla conoscenza del cliente, nella fase che ha preceduto il conferimento degli ordini, circostanze decisive sulla solvibilità della F. [v. p. 17 dell'atto di citazione], tuttavia, quanto al presupposto di tale condotta omissiva, ossia la conoscenza di tali circostanze da parte della Banca, parte attrice - su cui gravava il relativo onere, come si è detto - si è limitata ad allegare che la B.P.D.S. S.p.A. "non poteva non essere a conoscenza di quanto oramai da mesi le notizie della stampa specializzata andavano diffondendo tra gli operatori del settore in ordine alle obbligazioni argentine", le quali tuttavia non erano oggetto della negoziazione dei titoli "F. 7%", gli unici di cui all'ordine in data 28.11.2001 per cui (peraltro, espressamente) è stata esercitata l'azione con l'atto introduttivo;

che, diversamente, tale circostanza si può desumere - e, quindi, ritenere indirettamente provata, ai sensi dell'art. 2429 c.c. - per il solo fatto che la convenuta sia un'impresa bancaria (o un intermediario finanziario), e dunque dall'organizzazione che presuppone l'esercizio di siffatte attività d'impresa (senza che, peraltro, gli attori alleghino un particolare rapporto o un rapporto di correntezza tra la Banca convenuta e il soggetto emittente i titoli negoziati);

[10] che, in conclusione, le domande attrici devono essere rigettate;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, considerato un valore della causa indeterminato, poiché parte attrice non si è limitata a chiedere la dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione del contratto di intermediazione con riferimento alla negoziazione di titoli “F. 7%” per un controvalore di € 24.993,10, ma anche il “risarcimento dei danni patrimoniali e non (...) per la mancata percezione degli interessi sulla sorte capitale , del mancato guadagno per non aver diversamente impiegato le relative cifre in altri investimenti remunerativi”, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza, anche istruttoria, disattesa:

- rigetta le domande attoree;
- condanna O.C. e M.P.P., con vincolo di solidarietà tra loro, a rimborsare alla B.P.D.O. S.p.A. le spese di lite, che liquida in € 4.835,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie (15 %), I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge.

Terni, 12.01.2015

Il Presidente